

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov
.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- Al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it
- Al **Consiglio** dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
ufficioprotocollo@conaf.it
- Al **Collegio** nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it
orlandi@pecagrotecnici.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
piue.direttore@masaf.gov.it
piue.segreteria@masaf.gov.it
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

OGGETTO: Anticipi PAC 2025 – Domande di aiuto per gli interventi dei pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.

1. Premessa

La presente circolare disciplina il pagamento degli anticipi PAC per la campagna 2025, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

Con Regolamenti di esecuzione (UE) del 08.09.2025 Reg. (UE) n. 2025/1796 e Reg. (UE) n. 2025/1797, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.

Gli anticipi, come previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

In merito si rappresenta che Agea Coordinamento ha già messo a disposizione degli OPR gli esiti AMS, di cui alla circolare AGEA n. 50746 del 23 giugno 2025, con nota AGEA n. 69056 del 09 settembre u.s., senza i quali non sarebbe stato possibile eseguire i pagamenti degli anticipi già dal primo giorno utile (16 ottobre 2025).

Si sottolinea che gli anticipi come stabilito dalla norma unionale per la campagna 2025 possono essere pagati a partire dal 16 ottobre 2025 fino al 30 novembre 2025.

2. Interventi erogabili in fase di anticipo

I pagamenti diretti interessati dall'anticipo in questione, nei limiti di quanto previsto dal successivo paragrafo, sono i seguenti:

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
 - pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;

- pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
- frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - olio d'oliva;
 - agrumi;
 - colture proteiche comprese le leguminose.

Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in accordo con limite massimo del livello dell'anticipo stabilito con il citato Reg. (UE) n. 2025/1797, pari al 85%.

3. Misura dell'anticipo

Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2025/1796, il limite massimo del pagamento dell'anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.

Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2025 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).

Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell'anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell'importo erogabile

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l'anticipo, espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l'importo unitario erogabile in fase

di anticipo (evidenziato in verde). Si precisa che l'importo unitario erogabile è arrotondato e che gli importi (evidenziati in rosa) sono quelli di partenza utilizzati per il calcolo dell'importo dell'anticipo.

	IMPORTO UNITARIO MINIMO da PSP	IMPORTO UNITARIO MASSIMO da PSP	IMPORTO UNITARIO MEDIO da PSP	Importo unitario STIMATO sulla base dei dati OP	Percentuale aiuto erogabile anticipo	Importo per anticipo
Intervento						
Titoli PAC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	68% valore titoli	/
Sostegno redistributivo	73,53	89,87	81,70	87,13	70%	61
Sostegno giovani agricoltori	67,00	200,00	83,50	144,30	70%	101
ECO2-BASE	81,40	283,57	120,00	137,91	70%	84
ECO2-ARB-ZVN	97,67	340,28	144,00	165,49	70%	101
ECO2-ARB-N2K	97,67	340,28	144,00	165,49	70%	101
ECO2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ECO3-BASE	167,35	583,33	220,00	227,67	70%	154
ECO3-ZVN	200,82	700,00	264,00	273,21	70%	185
ECO3-N2K	200,82	700,00	264,00	273,21	70%	185
ECO3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ECO4-BASE	55,00	124,17	110,00	57,28	70%	40
ECO4-ZVN	66,00	149,00	132,00	68,74	70%	48
ECO4-N2K	66,00	149,00	132,00	68,74	70%	48
ECO4	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ECO5 ARB-BASE	125,00	442,50	250,00	328,70	70%	230
ECO5 ARB ZVN	150,00	531,00	300,00	394,44	70%	276
ECO5 ARB N2K	150,00	531,00	300,00	394,44	70%	276
ECO5 ARB	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ECO5 SEM-BASE	250,00	659,00	500,00	486,06	70%	340
ECO5 SEM -ZVN	300,00	790,80	600,00	583,27	70%	408
ECO5 SEM N2K	300,00	790,80	600,00	583,27	70%	408
ECO5 SEM	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ECO5.1 TERRENI A RIPOSO	64,00	85,00	75,00	121,36	70%	53
ECO5.1 TERRENI RIPOSO - ZVN	76,80	102,00	90,00	145,63	70%	63
ECO5.1 TERRENI RIPOSO -N2K	76,80	102,00	90,00	145,63	70%	63

ECO5.1 TERRENI A RIPOSO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sostegno accoppiato - frumento duro	84,15	102,86	93,50	149,35	70%	65
Sostegno accoppiato - riso	302,81	370,11	336,46	312,55	70%	236
Sostegno accoppiato – barbabietola da zucchero	592,14	723,72	657,93	1.055,16	70%	461
Sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione	156,28	191,00	173,64	148,39	70%	104
Sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole)	90,90	111,10	101,00	109,79	70%	71
Sostegno accoppiato – agrumi	135,77	397,70	150,85	298,11	70%	106
Sostegno accoppiato - olio d'oliva	105,27	128,67	116,97	71,71	70%	50
Sostegno accoppiato - soia	122,69	149,95	136,32	111,34	70%	78
Sostegno accoppiato - proteiche diverse dalla soia	29,00	44,04	40,04	48,31	70%	28

Si precisa che per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) è possibile **erogare il 68%** del valore del portafoglio titoli dei singoli agricoltori, tenuto conto dell'eventuale riduzione lineare del valore dei titoli che potrà essere eseguita per alimentare la riserva nazionale 2025. Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Per tutti gli altri settori di intervento, l'importo erogabile in fase di anticipo è individuato:

- di norma prendendo a riferimento l'importo unitario medio previsto dal PSP;
- in alternativa, prendendo a riferimento o l'importo unitario stimato, calcolato sulla base delle superfici comunicate dagli Organismi pagatori, o l'importo minimo previsto dal PSP.

Per il sostegno giovane agricoltori, il PSP prevede per l'anno 2025 l'aumento dell'importo unitario massimo a 200 €/ ettaro, pertanto l'importo dell'anticipo è stato calcolato utilizzando l'importo unitario stimato sulla base delle superfici dichiarate comunicate dagli OP.

Con riferimento **all'Eco-schema 1** si rappresenta quanto segue:

Per l'anno di domanda 2025 il periodo di osservazione per i valori di DDD inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025. Come comunicato da *Classyfarm*, i valori dei DDD del 1° semestre (01

gennaio- 30 giugno 2025) saranno disponibili agli Organismi Pagatori tramite cruscotti sul portale *Classyfarm* a partire dal 20 settembre 2025.

Per l'Eco-schema 1 (livello 1) l'importo unitario dell'anticipo 2025, come condiviso con il MASAF ed in continuità con quanto già fatto nelle campagne 2023 e 2024, è calcolato prendendo a riferimento l'importo minimo previsto da PSP, fissando al 50% la percentuale erogabile per il 2025.

Nel caso in cui il produttore ha richiesto in domanda sia il livello 1 che quello 2, considerato che il pagamento dei due livelli è alternativo, in presenza della richiesta del livello 2 e della corrispondente adesione al SQNBA, nelle more della compliance all'SQNBA ovvero all'ammissibilità al livello 2, su indicazione del MASAF con nota n.72490 del 19.09.2025, l'anticipo può essere erogato secondo l'importo previsto per il livello 1 ove siano rispettate le condizioni di accesso legate al consumo di antibiotici.

Qualora il percorso di compliance all'SQNBA si completasse positivamente il saldo sarà liquidato secondo l'importo unitario definito per il livello 2. In caso di mancata compliance all'SQNBA si ribadisce quanto già rappresentato nella circolare AGEA n. 62515 del 4 agosto u.s., ovvero che il saldo sarà liquidato con riferimento solo al livello 1.

In caso di mancata adesione del produttore ad un Organismo di Certificazione (O.d.C.) ai fini della compliance all'SQNBA, sarà possibile liquidare l'anticipo del livello 1 dell'Eco-schema 1, qualora sia presente l'informazione positiva di rispetto delle soglie (DDD).

Nel caso in cui il produttore ha richiesto in domanda il solo livello 2, l'anticipo può essere erogato secondo l'importo previsto per il livello 1 ove siano rispettate le condizioni di accesso legate al consumo di antibiotici.

Nel caso in cui il produttore ha richiesto in domanda il solo livello 2 o il livello 1 e 2, l'anticipo del livello 2, può essere erogato per gli allevamenti "in deroga" ai sensi del Art 17 commi 6 e 7 del DM MASAF del 23.12.2022 n. 660087 e s.m.i.¹.

¹ Art 17 commi 6 e 7 del DM 23.12.2022 n. 660087 e s.m.i.:

6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b), non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del presente decreto. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o

intervento	IMPORTO UNITARIO MINIMO da PSP	IMPORTO UNITARIO MASSIMO da PSP	IMPORTO UNITARIO MEDIO da PSP	Importo unitario STIMATO sulla base dei dati OP	Percentual e aiuto erogabile anticipo	Importo per anticipo
Eco-schema 1, livello 1 - bovini duplice attitudine	37,80	156,33	54	/	50%	19
Eco-schema 1, livello 1 -bovini da carne	37,80	116,11	54	/	50%	19
Eco-schema 1, livello 1 - bovini da latte	46,20	156,33	66	/	50%	23
Eco-schema 1, livello 1 - bufalini	46,20	129,26	66	/	50%	23
Eco-schema 1, livello 1 - caprini	42,00	127,37	60	/	50%	21
Eco-schema 1, livello 1 - ovini	42,00	127,37	60	/	50%	21
Eco-schema 1, livello 1 - suini	16,80	34,7	24	/	50%	8
Eco-schema 1, livello 1 - vitelli a carne bianca	16,80	90,73	24	/	50%	8
Eco-schema 1, livello 2 - duplice attitudine, bovini da latte e bovini carne	168	537	240	/		19
Eco-schema 1, livello 2 - suini in allevamento semibrado	210	819,15	300	/		8

In alternativa, non appena saranno disponibile sul portale *Classyfarm* i valori dei DDD al 30 settembre 2025, l'anticipo può essere erogato nella sua interezza al 70%.

Inoltre, al fine di tutelare il Fondo UE, è necessario adottare **un'ulteriore cautela allorquando sia erogato l'anticipo per uno o più dei seguenti interventi:**

- a) eco-schema 1, livelli 1 e 2;
- b) sostegno accoppiato – pomodoro da trasformazione;
- c) sostegno accoppiato – semi oleosi (colza e girasole);
- d) sostegno accoppiato – agrumi;
- e) sostegno accoppiato – olio d'oliva.

Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le Regioni e le Province autonome che decidono di avvalersi di tale facoltà, entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorità di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volontà di esercitare tale opzione.

Per i suddetti interventi è possibile che le condizioni di ammissibilità all'aiuto presenti al momento di erogazione dell'anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all'agricoltore. In tal caso, per garantire l'esecuzione del recupero tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unica 2025, si procede all'erogazione dell'anticipo anche in misura inferiore rispetto alle percentuali indicate nella tabella sovrastante, nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno redistributivo.

Si riporta di seguito un esempio della casistica in esame:

- un agricoltore ha diritto a percepire € 8.857 per titoli PAC e € 1.143 (€ 81,70 * 14 ettari) per pagamento redistributivo, per complessivi € 10.000;
- in fase di anticipo percepisce € 6.022 per titoli PAC (68%) e € 854 (€ 61 * 14 ettari) per pagamento redistributivo (70%), per complessivi € 6.876;
- ciò significa che può percepire l'anticipo per uno o più interventi inclusi nell'elenco di cui alle precedenti lett. a) – e), esclusivamente nel limite dell'importo di € 3.124, pari alla differenza tra quanto ha diritto a percepire per titoli e pagamento redistributivo e quanto percepito in fase di anticipo per i suddetti due interventi (€ 10.000 - € 6.876 = € 3.124).

Laddove trovi applicazione la procedura sopra descritta, deve comunque essere garantita l'erogazione dell'anticipo utilizzando il valore “**importo per anticipo**” riportato nella tabella riepilogativa sovrastante. Pertanto, se la somma a cui avrebbe diritto l'agricoltore deve essere ridotta per garantire la capienza a saldo dell'eventuale recupero da eseguire, occorre ridurre il numero di ettari/capi pagabili senza modificare l'importo unitario dell'anticipo.

Qualora siano pagati più interventi in fase di anticipo rientranti nella casistica in esame, si procede al pagamento a partire dall'intervento per il quale è previsto il valore “importo per anticipo” più elevato. Infine, sono esclusi dal pagamento degli anticipi i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

4. Controlli sui settori interessati dal pagamento dell'anticipo

Come già riportato in premessa, è possibile erogare l'anticipo solo se sono state ultimate le verifiche delle condizioni di ammissibilità relative ai controlli amministrativi di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e agli artt. 11 e ss. del DM 4 agosto 2023 n. 410739, fermo restando le cautele da adottare a tutela del Fondo laddove si rendesse necessario un recupero in capo all'agricoltore.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato in misura pari rispettivamente al 70% per i pagamenti diretti e all'85% per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato anche sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i. che introduce un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di "agricoltore in attività" costituisce condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali nell'ambito dei pagamenti diretti. Tale requisito è disciplinato dalla circolare AGEA.2023.12874 del 22 febbraio 2023.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli Organismi pagatori sul dovere di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, al fine di evitare l'erogazione di pagamenti in eccesso ai beneficiari e di recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, alla luce delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si evidenzia, infine, il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale.

5. Output APR 2026

In previsione della predisposizione dell'APR 2026, nonché al fine di predisporre report omogenei per il monitoraggio procedurale richiesto dall'Autorità di Gestione del PSP, si rende necessario uniformare le modalità di trattamento dei dati da parte degli Organismi Pagatori per quanto concerne gli output (ettari, UBA e capi di bestiame, in funzione dello specifico intervento), prodotti con il pagamento degli anticipi, da trasmettere al Sistema di Monitoraggio della PAC (SMP).

Si richiede, pertanto, per tutti gli interventi SIGC sia FEAGA che FEASR, che i campi previsti per gli *output* nelle specifiche di interoperabilità SMP vengano valorizzati con l'intera quantità oggetto del pagamento degli anticipi.

Queste modalità dovranno essere applicate per tutti gli interventi SIGC, compreso l'intervento relativo al regime di base (BISS).

6. Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che, ai sensi dell'art. 19, del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali", attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Si rammenta, pertanto, agli Organismi pagatori di procedere al suddetto prelievo in fase di erogazione degli anticipi PAC come disciplinato dalla circolare AGEA prot. 68585 del 19 settembre 2023.

7. Agricoltore in attività – Definizione del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro – campagna 2025

L'art. 4, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, in materia di agricoltore in attività, stabilisce che è agricoltore attivo colui che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, ha diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a € 5.000,00 prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Il successivo comma 3, del citato art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede che se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito in questione è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente.

Con la presente circolare è, quindi, definito il valore del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro 2024 rilevante ai fini del riconoscimento del requisito di "agricoltore attivo" della campagna 2025.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l'anno 2024 dall'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell'APR per tale anno in conformità all'art. 11 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Tale valore, per l'anno 2024, è pari a € **365,62** tenuto conto che:

- il massimale nazionale fissato dall'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115 è pari a 3.496.243.863 €
- il numero totale di ettari ammissibili indicati nell'APR per l'anno 2024 dagli Organismi pagatori è pari a 9.562.527,38

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)